## **Urbanistica**

## Detrazione non fruibile per incapienza, l'unica alternativa è la cessione

di Marco Zandonà 15 Febbraio 2023

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Nel 2021 è stata eseguita la ristrutturazione di un appartamento. A marzo 2022 è stata regolarmente inviata la pratica telematica di cessione del credito (detrazione ordinaria del 50 per cento), ma la banca non ha accettato il credito per un errore nell'importo della spesa complessiva. Purtroppo, per una serie di problemi, non è stata ripresentata - entro il 30 novembre 2022 - la nuova comunicazione di cessione del credito corretta. Il credito 2021 maturato non è stato inserito in alcun modello dichiarativo (né 730 né modello Redditi Pf 2022), in quanto, nell'anno 2021, il soggetto beneficiario del credito non aveva redditi. Esiste una procedura per non perdere il credito?

La risposta dell'esperto: La prima quota della detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la Guida al 50% su www.agenziaentrate.it), che si recupera in 10 quote annuali di uguale importo, poteva essere recuperata nella dichiarazione 2022, relativa al 2021. In assenza di capienza per il 2021, effettivamente, l'unica modalità per non perdere l'agevolazione e recuperare il credito acquisito a seguito delle spese sostenute era la cessione di questo credito a terzi o a banche e intermediari finanziari (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 894-895, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023). Anche i termini per la remissione in bonis per la prima quota di credito è scaduta lo scorso 30 novembre 2022 (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, che consentiva la cessione tardiva di tutte le quote del credito per spese sostenute nel 2021; si veda anche la circolare 33/E/2022).

Pertanto, nel caso in esame, permanendo l'incapienza, che non consente il recupero come detrazione in dichiarazione dei redditi delle quote di detrazione successive alla prima, è possibile la cessione delle nove quote residue con comunicazione da inviare all'agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 (provvedimento 35873 del 3 febbraio 2022, con le modifiche apportate dal provvedimento 202205 del 10 giugno 2022).

P.I. 00777910159 | © Copyright II Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

24 ORE